

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza in data 20.06.2008 "per l'annullamento, previa sospensiva, della determinazione del Dirigente dello Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Cattolica del 16.04.2008, notificato in data 19.04.2008, con il quale è stata disposta la sospensione della pratica edilizia relativa alla richiesta di permesso di costruire - Prat. n. 2008/75 Prog. n. 2008/75 Prot. n. 64/7 del 12.03.2008 (doc. n. 1)";

Visti i motivi del ricorso suddetto: "Violazione di legge per violazione dell'art. 13 L.R. n. 31 del 25.11.2002 nonché dell'art. 2 della L.241/90; violazione del principio del giusto e corretto procedimento. Violazione del principio di tipicità";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dal ricorrente: "P.Q.M. si chiede l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in epigrafe indicato con ogni conseguente statuizione di legge. Vinte le spese.";

Considerato che con Nota prot. n. 18507 del 22.07.2008 il Dirigente dello Sportello Unico dell'Edilizia, dopo aver valutato i motivi del ricorso, ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento di riesame del provvedimento impugnato;

Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti per costituirsi e resistere in giudizio per difendere un atto sul quale sta per essere definito il riesame;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziali richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi summenzionati redigere la presente Deliberazione con ommissis dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

Visto :

- gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 267/2000;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti palesi unanimi,

D E L I B E R A

1) di non costituirsi nel giudizio di cui al ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna (R.G. 667/2008) notificato presso la civica residenza il 20.06.2008.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL.
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DEL36458/ASD-DEL Delibera G.C. n. 140 del 23.07.2008 pag.
